

Art. 437

Obbligo del donatario

Il donatario [Codice civile 769] è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione remuneratoria [Codice civile 438, 770, 785, 801].